



Unione europea



Notizie dal web n. 41/2023

17 novembre 2023

Servizi di intermediazione finanziaria, produttori di materiali, professionisti, piattaforme per la gestione delle procedure e imprese di costruzioni.

La gigantesca massa di investimenti attivati dal superbonus non ha coinvolto solo i costruttori, ma ha messo in movimento una complessa filiera che, in forme diverse ma tutte molto rilevanti, ha beneficiato della maxi agevolazione. Senza dimenticare quanto recuperato attraverso il prelievo fiscale: circa un terzo delle risorse, pari a 33 miliardi di euro, è tornato (o tornerà) nelle casse dello Stato sotto forma di Iva, Irpef, Ires e contributi. A fare luce sull'effetto diffuso che ha avuto lo sconto fiscale varato a metà del 2020, sono i numeri contenuti in un'elaborazione del Cresme, che anticipa i risultati del prossimo Rapporto congiunturale e previsionale del Centro di ricerche. La presidente Ance (l'associazione nazionale dei costruttori), Federica Brancaccio li commenta così, sottolineando l'impatto diffuso dell'agevolazione su diverse aree della nostra economia: «Ci fa piacere che il Cresme, l'ente di ricerca incaricato dalla Camera di scattare la fotografia sulla situazione dell'efficientamento del patrimonio edilizio del Paese, abbia certificato l'impatto del superbonus su tutti i settori economici, non solo sull'edilizia. Cosa che noi sostenevamo da tempo e su cui non siamo stati ascoltati». L'analisi, presentata ieri dal direttore del Cresme Lorenzo Bellicini, parte dal fatto che il superbonus, in base ai numeri elaborati dall'Enea nel suo report mensile, ha movimentato dal 31 agosto del 2021 al 30 settembre del 2023 circa 97 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. Queste risorse non sono andate, ovviamente, tutte a un'unica categoria, ma sono state distribuite lungo la filiera dei soggetti coinvolti in qualche modo nei lavori di efficientamento energetico. Una filiera che, data la complessità delle opere e delle procedure, si è rivelata nel corso dei mesi estremamente variegata. Una voce importante, dalla quale parte il Cresme, riguarda il prelievo fiscale: quindi, Iva versata, Ires e Irpef dei lavoratori, contributi previdenziali e assicurativi. In base alle stime, che peraltro sono molto simili a quelle elaborate dal Consiglio nazionale dei commercialisti in uno studio di qualche mese fa, lo Stato ha ripreso (o riprenderà) circa il 34% degli investimenti agevolati, più o meno 33 miliardi di euro. Un'altra voce importante, secondo i numeri del Cresme, riguarda l'intermediazione finanziaria. Si tratta di una voce legata alla cessione dei crediti e agli sconti in fattura, essenziali per muovere e far funzionare la macchina del superbonus: i costi dei servizi che hanno reso possibile liquidare i bonus viaggiano intorno al 13%, secondo una stima prudenziale. Si tratta di altri 12,6 miliardi. Una cifra simile (quindi, un altro 13%) è andata al mondo della progettazione e a tutti quei professionisti che hanno gestito le piattaforme essenziali per gestire le procedure, particolarmente complesse, legate al superbonus. Restano, a questo punto, le risorse rimaste nelle attività di cantiere, pari a circa 38,8 miliardi di euro, il 40% del totale degli investimenti mobilitati dal superbonus. In base alle analisi del Cresme, una parte importante di queste risorse è andata alle industrie produttrici di materiali e alla relativa distribuzione: si tratta di 17,7 miliardi, pari al 18,2% dei 97 miliardi di investimenti. Ai lavoratori e alle imprese di costruzioni sono, allora, andati 21,1 miliardi di euro, il 21,8% del totale. *Da NT+.*



In questo numero

Cresme: le imprese con il Superbonus hanno ricevuto solo 1/5 delle risorse

1

Sempre occorre la verifica dei requisiti per appalti sopra i 40mila

2

Parere del MIT sul valore degli appalti

3

Ente Autonomo Volturno-3 gare per 85,2mln di euro

4

Agenzia delle Entrate risponde sul Bonus 19% del restauro

4

Dal 1° dicembre al via le richieste di contributo per le spese di messa in sicurezza

5



Sempre occorre la verifica dei requisiti per appalti sopra i 40mila

Per affidamenti fino a 40mila euro è sempre necessario il controllo dei requisiti, sia pure su un campione e non su tutti gli operatori economici, ma se l'affidamento è di importo superiore è necessario ricorrere al fascicolo virtuale dell'operatore economico. Lo ha precisato il ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 2135 del 17 luglio 2023, in relazione alla richiesta di parere nella quale si evidenziavano alcuni passaggi poco chiari, rispetto a procedure con utilizzo del Mepa (mercato elettronico della p.a.).

Si faceva presente che da una lettura combinata dell'articolo 52 comma 1 del decreto 36/2023 della relazione del Consiglio di Stato e del comunicato Anac (Autorità nazionale anticorruzione) del 16 novembre 2022 (che ha esentato dall'obbligo di utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe) le procedure gestite con piattaforme telematiche di negoziazione) emergevano alcuni dubbi. Tre le domande al Mit. Prima domanda: se per gli affidamenti diretti sotto 40mila euro + Iva la stazione appaltante non sia obbligata a controllare l'aggiudicatario, come detto dall'Anac, poiché fa fede esclusivamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da esso presentata. Con la seconda domanda il ministero veniva interrogato sulla possibilità di ritenere che sopra i 40mila euro, ma entro la soglia europea, sia in caso di affidamento diretto, sia tramite procedura negoziata, la stazione appaltante dovesse effettuare un controllo a campione, anche mediante sorteggio, con modalità predeterminate ogni anno. In caso di risposta positiva si chiedeva se fosse possibile utilizzare, nell'ipotesi di uso del Mepa, i controlli trimestrali già svolti da Consip su un campione di operatori economici ad esso iscritti, evitando di svolgerne di propri. Così facendo gli operatori economici, che secondo l'accertamento Consip fossero risultati privi dei requisiti sarebbero stati estromessi direttamente dal Mepa ad opera del gestore, con evidenti economie di tempo. Il Mit si è espresso negativamente relativamente alla prima domanda motivando sul fatto che l'art. 52 del decreto 36/2023 prevede espressamente che, in caso di affidamenti di importo inferiore a 40mila euro, l'operatore economico attesti il possesso dei requisiti richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, ha precisato il ministero, deve essere sempre oggetto di verifica da parte della stazione appaltante, ancorché previo sorteggio di un campione individuato con modalità determinate ogni anno. Al riguardo il ministero ha richiamato la risposta al parere del 30 giugno 2023 ove si consentiva anche alla stazione appaltante di scegliere se predisporre un modello di dichiarazione semplificato oppure adottare il DgUe (documento di gara unico europeo) consistente anch'esso in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del Dpr 445/2000. Negativa è la risposta anche al secondo quesito: per gli appalti di valore compreso tra 40mila euro e la soglia europea il Responsabile unico del progetto (Rup) ai sensi dell'art. 17 comma 5 è «l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace». Deve quindi verificare i requisiti e lo deve fare, ha precisato il Mit accedendo alla Banca dati Anac presso la quale è operativo il Fvoe, obbligatorio dal 9 novembre 2022. *Italia Oggi*.



Parere del MIT sul valore degli appalti

Il valore degli appalti non può essere frazionato in rapporto al numero delle unità amministrative di una p.a., come se ciascuna di esse fosse un'autonoma stazione appaltante. Il parere 2139 del Servizio di consulenza giuridica del Ministero delle infrastrutture evidenzia l'erroneità di un'interpretazione in via di sempre maggiore diffusione tra le amministrazioni, secondo la quale ogni distinta "unità operativa" di un ente possa condurre autonomamente gli appalti. Il Servizio risponde ad un quesito che esemplifica l'ipotesi di un ente A, organizzato su base territoriale in due distinte unità operative, delle quali la B autonoma sotto il profilo amministrativo e contrattuale, mentre la C priva di tale autonomia; nella prospettazione del quesito, un appalto, per esempio di pulizie, potrebbe computarsi con una base di gara per le unità A e C e computarsi con diversa base di gara, e quindi condotto con una distinta procedura, per l'unità B. Non è difficile scorgere in questa interpretazione il rischio di violare anche abbastanza apertamente il divieto di frazionare artificialmente il valore degli appalti, posto per eludere le regole delle gare poste in base alle soglie non solo del sopra soglia e sotto soglia comunitaria, ma anche per consentire gli affidamenti diretti.

Il divieto di frazionamento è posto dall'articolo 14, comma 6, del dlgs 36/2023, ai sensi del quale "la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino". Attivare ingiustificatamente distinte gare per "autonome" unità operative della medesima amministrazione conduce inevitabilmente al frazionamento illegittimo. Infatti, il parere considera apertamente erronea la tesi esposta nel quesito. Il Servizio di consulenza fa correttamente riferimento all'articolo 14, comma 5, primo periodo del codice: "Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unità operative".

Ogni amministrazione pubblica è organizzata prevedendo al proprio interno unità operative "distinte", incaricate della specifica competenza a gestire gli obiettivi dell'ente, ripartiti in base all'organizzazione prescelta, utilizzando allo scopo il personale e le risorse umane e strumentali attribuiti con gli strumenti di programmazione operativa. Ma, dette unità non sono soggetti di diritto, dotati di personalità giuridica propria e di propria autonomia di bilancio, normativa e contrattuale. È l'ente di appartenenza la stazione appaltante e il titolare della spesa complessiva a dover essere preso in considerazione: il servizio riguarda, quindi, l'ente nel suo complesso e non va frazionato. Cosa diversa è il caso del secondo periodo dell'articolo 14, comma 5, del codice: "se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unità operativa distinta". Come evidenzia il parere, occorre il requisito della "indipendenza": l'unità, dunque, non è solo una ripartizione organizzativa, ma un soggetto dotato di una propria specifica autonomia organizzativa e gestionale e, quindi, contrattuale. Si tratta di casi possibili in enti territorialmente piuttosto grandi, come ministeri o regioni, le cui ripartizioni territoriali sono talora dotate di queste competenze "indipendenti". Nel caso degli enti locali, invece, questa ipotesi di indipendenza delle unità organizzative è praticamente inesistente. Da *Italia Oggi*.



Ente Autonomo Volturno 3 gare per 85,2 mln di euro

Nuovi appalti per l'Ente autonomo Volturno dopo quelli della scorsa settimana dal valore di quasi 400 milioni. Ora vanno in gara altre tre opere per un importo complessivo di 85,2 milioni. Il primo appalto prevede i lavori per l'intervento di copertura GSM-Rete Fibra ottica, Wi-fi linee isolate, per 49,3 milioni. Il secondo bando assegna l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Cumana nella tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri. La procedura da 18,8 milioni prevede lo smaltimento della linea storica, la riqualificazione del sedime e la viabilità di collegamento del 1° e 2° lotto funzionale.

Il terzo bando aggiudica la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere per la soppressione di vari passaggi a livello appartenenti alla rete infrastrutturale dell'Ente autonomo Volturno. La base d'asta è di 17.136.731 euro. Tutti gli avvisi scadono l'11 dicembre.

Opere ferroviarie anche per il Comune di Napoli che manda in gara la fornitura con posa in opera per la realizzazione di un impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4. Il bando da 21,3 milioni scade il 29 novembre. Da *NT+*.

Agenzia delle Entrate risponde sul Bonus 19% restauro

Il bonus 19% è una detrazione Irpef riconosciuta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004). Ma chi è obbligato a realizzare questi lavori e può ottenere la detrazione? È sufficiente che l'immobile sia antico e che gli interventi siano autorizzati dalla Soprintendenza o bisogna seguire regole più stringenti? A questo dubbio ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la risposta 461/2023. Un contribuente ha scritto all'Agenzia delle Entrate perché ha realizzato un intervento di recupero e restauro conservativo di un tipico edificio alpino (un rescard del XVI secolo). L'edificio è classificato come "edificio documento" dal piano regolatore generale comunale. In base alla normativa regionale, gli edifici classificati come monumento o documento sono soggetti alle norme del D.lgs 42/2004. Il contribuente ritiene quindi che l'edificio sia sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004, anche perché per realizzare l'intervento ha dovuto ottenere l'autorizzazione alla Soprintendenza. Per questo motivo, ha chiesto all'Agenzia se può beneficiare del bonus 19%. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che sono soggetti all'obbligo di manutenzione, protezione o restauro, i soggetti che vantano un diritto di proprietà, possesso o detenzione del bene tutelato. Per ottenere la detrazione, è sufficiente inviare al Ministero della Cultura un'autocertificazione relativa alle spese effettivamente sostenute. Inoltre, la necessità di effettuare spese, quando queste non siano obbligatorie per legge, deve risultare da tale autocertificazione, su cui il Ministero effettua controlli a campione. Fatte queste premesse l'Agenzia, a seguito di un'istruttoria condotta con il Ministero della Cultura, ha interpretato il Codice dei beni culturali e del paesaggio per chiarire chi ha diritto al bonus 19%. Da *Edilportale*.

Dal 1° dicembre al via le richieste di contributo spese per la messa in sicurezza

Approvate dal ministero dell'Interno le modalità di trasmissione dell'istanza (il modello) per l'attribuzione del contributo 2024 previsto dalla legge di bilancio 2020 a copertura della spesa di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, delle scuole, degli edifici pubblici, del patrimonio comunale e delle strade.

Le risorse

Il comma 51 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha assegnato agli enti locali contributi nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, 128 milioni per l'anno 2021, 320 milioni per l'anno 2022, 350 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, finalizzati a sostenere la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Risorse che sono state poi incrementate di 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il comma 52 prevede che ciascun ente locale possa inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e che la progettazione deve riferirsi a un intervento compreso negli strumenti di programmazione approvati.

Il comma 53 fissa un ordine prioritario di assegnazione dei contributi: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per quelli scolastici. Ferme restando queste priorità, il comma 54 dispone che qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. Almeno il 40% delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Le modalità di richiesta

Con il decreto dell'8 novembre il Direttore centrale per la finanza locale provvede a definire le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo per l'anno 2024, da cui sono esclusi quelli che ne hanno beneficiato nel biennio 2022-2023 che non abbiano dimostrato di aver completato le relative attività di progettazione. Per questo la richiesta di contributo deve essere riferita a una "nuova" progettazione – per cui non può essere formulata per progettazioni già affidate – previa acquisizione di un Cig ordinario, seguendo le indicazioni circa la classificazione dei Cup.

L'istanza va inviata secondo il modello allegato al decreto esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nella piattaforma Gestione linee di finanziamento del Mef, a condizione che gli enti abbiano trasmesso alla banca dati Bdap il rendiconto 2022. La finestra di presentazione sarà aperta dal 1° dicembre fino alle ore 23:59 del 15 gennaio. Le indicazioni operative inerenti alla piattaforma sono contenute nel manuale, anch'esso allegato al decreto. Da NT+.

Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:


0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici